Lunedi' 15/05/2023

Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF anche per i commercialisti

A cura di: Studio Valter Franco

Lâ€™UnitÃ di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il 12 maggio 2023 un documento di 34 pagine recante gli indicatori di anomalia in materia di disciplina dellâ€™antiriciclaggio; il provvedimento sarÃ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerÃ in vigore il 1Â° gennaio 2024, cosicchÃ© i precedenti indicatori, in parte dettati da provvedimenti della Banca dâ€™Italia, in parte dal D.M. Giustizia o D.M.Â Interno. Per le segnalazioni di operazioni in contante oltre soglia (art. 49 del D.lgs. 231/2007) Ã¨ confermata la segnalazione al Ministero dellâ€™Economia e delle Finanze.Â
Gli indicatori di anomalia sono 34, articolati in sub indici e sono finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nellâ€™individuazione delle operazioni sospette, pur non essendo gli stessi esaustivi e vincolanti.
In particolare per i commercialisti si evidenziano i seguenti indicatori:Â

- tutti gli indicatori della sezione A, cioÃ¨ il comportamento del soggetto, il rifiuto di fornire adeguate informazioni sullâ€™operativitÃ etc., oppure lâ€™omissione diÂ indicare lâ€™esistenza di patti parasociali; il soggetto produce documenti contraffatti o contraddittori, adotta un comportamento del tutto difforme da quello tenuto in casi analoghi o lâ€™operativitÃ che per caratteristiche o importi risulta inusuale, illogica o incoerente; assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi; coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali o di prevenzione; il soggetto cui Ã¨ riferita lâ€™operativitÃ haÂ residenza o cittadinanza in paesi a rischio elevato, non cooperativi od a fiscalitÃ privilegiata: il soggetto Ã¨ una persona politicamente esposta od Ã¨ noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalitÃ pubbliche, oppure Ã¨ noto per essere collegato a colui che ricopre il grado apicale;

- gli indicatori da 9 a 14 della sezione BÂ relativi alla operativitÃ : caratteristiche ed importiÂ non coerenti, inusuale rispetto a quella svolta in casi analoghi o realizzata con modalitÃ o strumenti diversi da quelli comunemente utilizzati, operativitÃ che per caratteristiche o importi risulta avere una configurazione illogica, operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivamente rilevante effettuate con strumenti che appaiono inusuali, operativitÃ in titoli e strumenti non dematerializzatiÂ

Il Provvedimento indica che identificati gli indicatori applicabili i soggetti alla normativa antiriciclaggio debbono selezionare i sub indici rilevanti anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza: ad esempio lâ€™indice 26 relativo aiÂ crypto assets Ã¨ applicabile a qualsiasi soggetto, incluso i professionisti che alla luce dellâ€™attivitÃ svolta individuino operazioni sospette basate su tali strumenti.Â
Per i commercialisti, in particolare, si individuano gli indici:Â
indice 20 nel quale riscontriamo lâ€™emissione di fatture non coerenti con lâ€™attivitÃ svolta dal soggetto, assenza nei magazzini societari della merce risultante dagli inventari, costituzione simultanea di numerosi enti o societÃ da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie se intervengono soggetti di etÃ inferiore ai 25 anni o superiore ai 75, operativitÃ di societÃ aventi rilevanti volumi di affari in assenza di reali strutture organizzative, operativitÃ di imprese caratterizzate dallâ€™assenza di deleghe per il versamento di imposte o contributi o con addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi.Â
indice 21 in materia di operativitÃ oggetto di revisione che per caratteristiche ed importi risulta non

coerente con lâ€™attivitÃ svolta, nel quale riscontriamo la presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto allâ€™operativitÃ , operazioni contabili aventi scopo di occultare disponibilitÃ finanziarie, valutazioni di beni o servizi utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti e che determinano notevoli variazioni nei valori, registrazione nei libri contabili di numerose fatture di importo tondo e con causale eccessivamente generica.Â
Lâ€™indice 28 tratta poi di operativitÃ connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni societarie, il successivo indiceÂ 29 tratta di operativitÃ connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto conti correnti, strumenti finanziari, crediti etc., mentre lâ€™indice 30 tratta di operativitÃ di trust o altri strumenti di protezione patrimoniale; infine lâ€™indice 31 tratta operativitÃ connessa con cessione o acquisto di crediti,
La sezione C - indice 33 - tratta poi degli elementi per valutare lâ€™operativitÃ che potrebbe essere riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo mentre lâ€™indice 34 allâ€™operativitÃ che potrebbe essere riconducibile a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massaÂ

Rag. Valter Franco